

Protocollo d'Intesa
tra
l' Ufficio X dell'USR per la Lombardia - Ambito Territoriale di Milano
e
le Associazioni di settore di Federchimica
Assobase e PlasticsEurope Italia

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 e in particolare l'art.21, recante norme in materia di autonomia scolastica;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Regolamento recante le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione a norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 in tema di valutazione degli alunni;
VISTO il D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013 "Regolamento recante le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89" ed il successivo documento "Indicazioni Nazionali e nuovi scenari";
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 comma 7 lettera i) "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
CONSIDERATO che Federchimica è una Associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro che si articola in 17 Associazioni di settore, tra queste Assobase e PlasticsEurope Italia;
POSTO che Assobase rappresenta le Aziende produttrici di chimica di base organica, inorganica e materie prime per la detergenza; e che Plasticseurope Italia rappresenta le Aziende produttrici materie plastiche;
VALUTATO che Federchimica ha lo scopo di favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare una corretta immagine dell'attività chimica;

l'Ufficio X dell'USR per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano con sede in Milano - via Soderini, 24, CF 80099830152, rappresentato dal Dirigente Dott. Yuri Coppi

e

le Associazioni Assobase e PlasticsEurope Italia, Associazioni di settore di Federchimica (Federazione Nazionale dell'Industria Chimica), con sede legale in Milano, via Giovanni da Procida 11, C.F. 80036210153, rappresentata dal Direttore Generale di Federchimica Dott. Claudio Benedetti

d'ora in poi indicate congiuntamente anche come **le PARTI**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1
(Obblighi comuni)

Le Parti si impegnano a garantire la diffusione nelle occasioni istituzionali dei contenuti del presente Protocollo d'Intesa e delle iniziative che da esso derivano;

Art. 2
(Oggetto e finalità)

Con Il presente Protocollo le Parti intendono promuovere l'innovazione didattica sostenendola per il tramite di eventi ed occasioni formative - prioritariamente rivolte ai docenti ed agli studenti delle scuole del primo grado d'istruzione di Milano e Città metropolitana - finalizzate a diffondere la conoscenza della chimica di base e della plastica con particolare riguardo alla loro applicazione nella vita quotidiana.

**Art. 3
(Impegni delle parti)**

Al proposito:

- **l'Ambito Territoriale di Milano** si impegna a diffondere progetti, iniziative ed eventi, realizzati in collaborazione con Federchimica, al fine di avvicinare gli studenti alle discipline scientifiche e STEM;
- **Federchimica Assobase e Federchimica PlasticsEurope Italia** si impegnano a co-progettare e dare attuazione ad iniziative ed eventi rivolti a studenti e docenti di ogni ordine e grado, relativi alla chimica di base e/o plastica.

**Art. 4
(Durata)**

Il presente Accordo - con riferimento agli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 - ha validità biennale a partire dalla data di sottoscrizione e si concluderà il 31.08.2020.

**Art. 5
(Clausola di salvaguardia)**

Ciascuna Parte è esente da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi da una delle altre Parti, dai suoi partner o da soggetti terzi che opereranno in attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo e determinati dall'inosservanza di obblighi di legge.

**Art. 6
(Privacy)**

Le Parti si obbligano al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di privacy di tempo in tempo vigenti, ponendo in essere tutte le misure necessarie al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza imposti dalle predette norme di legge e di regolamento.


**Art. 7
(Modifiche al Protocollo d'intesa)**

Le Parti potranno apportare, congiuntamente ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze. Accordi verbali fra le parti non sono vincolanti.

**Art. 8
(Oneri finanziari)**

Dal presente Protocollo non consegue alle Parti alcun onere finanziario.

Milano, 14 dicembre 2018.

<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA USR per la Lombardia Ufficio X - AT di Milano</p> <p>Il Dirigente YURI COPPI</p>  <hr/>	<p>FEDERCHIMICA</p> <p>Il Direttore Generale CLAUDIO BENEDETTI</p>  <hr/>
---	---